ANNO II - N. 7 15 APRILE 1953

il montanaro

QUINDICINALE D'INFORMAZIONE PER LA MONTAGNA
Contiene i comunicati dell'UNIONE NAZIONALE COMUNI ed ENTI MONTANI (U. N. C. E. M.)

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE: Novara, Via dei Caccia n. 4 - REDAZIONI: Novara, Via dei Caccia, 4; Roma, Via XX Settembre 98/g. - INSERZIONI per mm. di altezza, larghezza una colonna L. 40, tasse in più. Spedizione in abbonamento postale, Gr. II. - ABBONAMENTO ANNUO L. 600.

Montagna e Parlamento

I due grandi emicicli delle aule parlamentari, testimoni delle dure trascorse battaglie, attendono in silenzio gli uomini che il popolo italiano invierà a rappresentarlo per la prossima legislatura.

Nel frattempo sulle pubbliche piazze è in sviluppo la campagna elettorale. Partiti e programmi sono in gara per il traguardo del 7 Giugno. Ma i veri soggetti di questa competizione non sono tanto i candidati delle varie liste, quanto tutti e singoli i cittadini d'Italia.

Lo sono come membri di quella realtà unitaria che è la nostra Nazione, lo sono quali membri iscritti o simpatizzanti per determinate correnti politiche e quindi ideologiche, lo sono quale espressione di questa o quella classe sociale, di questa o quella categoria e degli interessi specifici a ciascuna di esse collegati.

Votare bene vuol dunque dire appoggiare consapevolmente quelle forze politiche che danno sicuro affidamento di tutelare e armonizzare gli interessi specifici di ogni categoria sociale, nel quadro generale del bene morale, politico ed economico di tutta la nazione.

Esiste in Italia la categoria dei montanari, la quale conta circa ben otto milioni di Italiani. In altre circostanze abbiamo illustrato le ragioni speciali di ambiente che fanno di essi, anche quando si differenziano singolarmente per attività, una categoria non uniforme, ma con dei problemi di fondo essenziali e comuni a tutta la gente di montagna.

Oggi non possiamo che confermare quanto abbiamo scritto allora.

Se questa differenziazione dalla gente di pianura e di collina non era fino a ieri riconosciuta ed accettata, oggi lo è, o meglio comincia ad esserlo. La Legge Fanfani in favore delle zone montane ha rappresentato infatti un solenne atto di pubblico riconoscimento sul piano legislativo di questa differenziazione: mentre la successiva e conseguente costituzione a Roma dell'Unione Nazionale Comuni ed Enti Montani ha significato una sollecita quanto spontanea risposta della gente di montagna sul piano organizzativo.

Se le elezioni comportano ad un tempo un giudizio da parte del popolo italiano sull'operato del Governo e del Parlamento, ed il benestare per il programma di azione nel prossimo quinquennio, due cose gli elettori di montagna hanno da dire del voto:

1.) verità e onestà esigono che sia dato atto al buonvolere dimostrato da Governo e Parlamento verso le necessità della gente di montagna per mezzo di provvedimenti legislativi importanti quali: la legge 29 aprile 1949 n. 264 istituente i cantieri di lavoro e di rimboschimento; la legge 10 agosto 1950 n. 647 per le zone depresse; la legge 2 luglio 1952 n. 703 sulla finanza locale; la legge, infine, del 25 luglio 1952 n. 991 a favore dei territori montani.

Checchè dicano o scrivano i cocciuti denigratori dell'evidenza, in ottant'anni di unità nazionale non si è fatto a favore della montagna quanto si è fatto in questi ultimi cinque anni.

2.) Verità e giustizia esigono però che si precisi nella maniera più categorica che questi provvedimenti non bastano e che soluzioni più vaste, più impegnative, più organiche si impongono con estrema sollecitudine da parte del Governo e del futuro Parlamento per assicurare alla gente di montagna condizioni umane di vita, di ambiente, di lavoro e di sufficiente produttività.

A questo fine non occorrerà solo creare nuove leggi, ma converrà prima di tutto riformarne molte di quelle da vecchia data esistenti, che comportano oggi verso la gente di montagna gravami e metodi per nulla favorevoli a garantire una pur modesta consistenza economica per le singole unità familiari, ed a consolidare quindi nell'animo dei montanari un po' di ragionevole fiducia verso l'avvenire.

Occorrerà inoltre, nell'assetto generale dell' auspicato decentramento amministrativo, studiare e realizzare forme nuove ed efficaci di collaborazione fra Comuni, fra Comuni e Provincia, per assicurare alle zone di montagna così ben delimitate da madre natura, servizi e mezzi che i singoli Comuni di una stessa valle non possono, ciascuno per proprio conto, nè realizzare nè mantenere.

Questo spirito di collaborazione instaurato fra Enti Amministrativi aprirà più facilmente la strada ad una maggior collaborazione anche fra i privati nel campo economico, ove facilitazioni opportune saranno previste ed assicurate per la creazione di vaste cooperative di produzione.

Sono questi i sintetici accenni di un programma di politica montana che dovrà costituire uno dei cardini del più vasto programma che il popolo italiano affiderà all'Autorità e alla responsabilità del nuovo Parlamento.

Ben presente nella vita, nella storia e nella geografia d'Italia, la montagna vuole essere infatti d'ora in poi ben presente anche nelle aule parlamentari. Ed è per questo che i montanari andranno tutti il 7 Giugno a votare e a votar bene!

G. CARLO GIRAUDO
Segr. Gen. dell' U.N.C.E.M.



Questo è Montecitorio, la sede della Camera dei Deputati. Qui deve giungere e farsi sentire la voce della montagna.

La Legge per la Montagna

Due lettere e un chiarimento

Ci è pervenuta da un lettore di Frassino (Cuneo) la lettera che riportiamo:

« Egr. Direttore, le trasmetto con la presente la lettera inviatami dal geom. G. B. al quale mi ero rivolto per le pratiche necessarie ad ottenere un mutuo in base alla Legge per la montagna.

« Dalla lettera risulta che il mutuo può essere concesso solo quando si può presentare una garanzia pari al doppio del mutuo richiesto. Stando così le cose non c'è chi non veda come la Legge, creata apposta per favorire i piccoli proprietari, sia inoperante.

« Le sarà grato se vorrà su « IL MONTANARO » chiarirmi se effettivamente la situazione è quella prospettatami dal geom. B. In caso affermativo La prego di volere prendere posizione contro un'assurdità che torna di beffa a tutti i piccoli proprietari della montagna. Qualora invece le cose stessero diversamente voglia darmi tutte le spiegazioni necessarie ».

Segue la firma.

Ed ecco la parte più importante della lettera che il geom. G. B. ha inviato al nostro lettore.

« Purtroppo la burocrazia della legge vieta ogni possibilità di accedere ai benefici concessi dalla legge stessa.

« Le provvidenze emanate tutelano visibilmente le condizioni economiche dei ricchi e frustrano le condizioni finanziarie dei poveri, il perchè spiego:

1) « Il mutuo le verrà concesso solo e quando lei potrà dare una garanzia d'ipoteca su beni immobiliari del valore superiore *almeno* al doppio dello ammontare del mutuo richiesto.

« Praticamente ed in base al suo progetto di attuazione, lei dovrà offrire all'Istituto mutuante una garanzia pari a lire 4.000.000, essendo il mutuo richiesto di L. 2.000.000.

« Sono esclusi dall'ipoteca i beni posti in miglioria, i pascoli ed i boschi; non solo, ma le nostre proprietà immobiliari proposte all'ipoteca verranno valutate agli effetti della garanzia in base a L. 100.000 alla giornata piemontese (*mq.* 3810), ciò significa che lei dovrà predisporre all'Istituto mutuante una proprietà immobiliare di n. 40 giornate di terreno coltivo.

« Se in proprio non può dare tale garanzia deve ricorrere ad

un avallo sino al compimento dei quattro milioni.

« Il versamento della somma mutuata, verrà effettuata a scaglioni, a mano a mano dello stato di avanzamento dei lavori.

2) « A riguardo del contributo — non è richiesta la garanzia — ma l'aliquota concessa è del 50%, che per il suo caso corrisponde a lire 1.300.000 se tale somma verrà resa ammissibile dal Ministero, in due o quattro esercizi finanziari.

« Anche qui il versamento a scaglioni, per ogni stato di avanzamento, il che praticamente vuol dire addivenire in possesso del contributo nel periodo minimo di due anni, a lavori compiuti ».

La questione che il nostro lettore di Frassino ci sottopone appare, ad una lettura superficiale della lettera, estremamente grave. Infatti se le cose stessero realmente nel modo descritto non si potrebbe fare a meno di convenire che la Legge 25 Luglio 1952, n. 991, sia una specie di turlupinatura in quanto alle belle parole si opporrebbero dei fatti i quali, a non essere pessimisti, si dovrebbero definire assai meno belli.

Certi che i fatti stessero un poco diversamente da come descritti abbiamo voluto chiedere delucidazioni agli Organi competenti, delucidazioni che ci hanno confermato come nella lettera sopra riportata esistono alcune inesattezze.

Il mutuo viene concesso in regione dell'80 per cento del valore dell'opera a chi, salvo gli altri requisiti che deve avere il richiedente, dimostra di potere fornire sufficienti garanzie, agli effetti delle quali si terranno presenti i terreni, qualunque sia il loro investimento colturale, e il fabbricato costruendo. Mentre, però, per i terreni e i fabbricati preesistenti viene conteggiato ai fini dell'apprezzamento delle garanzie il 60 per cento circa del valore di stima, per il fabbricato costruendo viene conteggiato il 40 per cento del valore. Ciò è indirettamente confermato da quanto scritto all'art. 8 del Regolamento per l'applicazione della Legge. Dice, infatti, il suddetto articolo: « Gli Istituti, nell'esame delle domande ed ai fini dello apprezzamento delle garanzie, terranno presente anche la maggiore capacità produttiva conseguibile dal fondo o dalla azienda artigiana a seguito dei miglioramenti da effettuare col ricavato del mutuo ». Questa procedura, di notevole facilitazione, è possibile in quanto « per detti mutui è concessa la garanzia sussidiaria dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 70 per cento della perdita accertata » Su quest'ultimo punto è bene richiamare l'attenzione di tutti perchè si tratta di un principio veramente innovatore.

« Per i muti — art. 9 del Regolamento — concernenti opere o lavori, la prima delle somministrazioni al mutuatario, fino al 40% della somma mutuata, dovrà essere effettuata non appena perfezionato il contratto di mutuo; la seconda, il cui importo non potrà superare il 25% della somma mutuata, avrà luogo in base a stati di avanzamento dei lavori accertati veri dal competente Ispettorato Ripartimentale delle Foreste. La somministrazione del rimanente 35% a saldo avrà luogo in base alle risultanze del collaudo delle opere sempreché il beneficiario dimostri di avere investito nelle opere finanziate la quota di un quinto del loro costo non coperta dal mutuo ».

Per quanto concerne il contributo l'art. 18 del ricordato Regolamento stabilisce « il contributo è liquidato dall'autorità competente a concederlo, la quale provvede pure al collaudo delle opere... Il contributo liquidabile in sede di collaudo non può superare l'importo di quello determinato in base al preventivo, restando l'eccedenza a carico dell'interessato. Sui contributi concessi possono essere liquidati acconti in corso d'opera, in base a stati di avanzamento vistati dal Capo dell'Ispettorato competente; l'importo degli acconti non può superare il 90% del contributo concesso ». Ciò è stato pienamente confermato dagli Organi competenti, i quali hanno anche precisato che il contributo, pari al 50% del valore dell'opera determinato in sede di collaudo, viene liquidato in brevissimo volgere di tempo.

Non avendo la pretesa di avere completamente esaurito lo argomento lasciamo aperta la discussione a tutti coloro che vorranno intervenire in modo da evitare che vengano frustrate le facilitazioni che il legislatore ha voluto concedere ai montanari.

★

Istruzioni del M.A.F. per il miglioramento zootecnico

Il Ministero dell'Agricoltura ha dato istruzioni agli organi provinciali dipendenti ed all'Associazione Italiana Allevatori, affinchè nel 1953 siano metodicamente proseguite e perfezionate le iniziative dirette al miglioramento qualitativo e produttivo delle razze bovine, suine e ovine che rivestono maggiore importanza nell'economia agricola di ogni singolo compartimento. Pertanto, ai relativi programmi predisposti dagli Ispettori provinciali dell'Agricoltura saranno assicurati il necessario coordinamento sul piano regionale e una rispondente unità di indirizzo. In considerazione del fatto che il contributo finanziario del Ministero per l'attuazione dei suddetti programmi, non potrà essere superiore a quello degli anni precedenti, il Ministero stesso fa affidamento anche sul concorso degli Enti locali e delle Organizzazioni di categoria più direttamente interessate, per il finanziamento dei programmi. Gli scopi sopra precisati potranno essere più agevolmente raggiunti ove si tengano presenti due basilari criteri di carattere tecnico organizzativo: intensificare ulteriormente le attività di propaganda e di assistenza e incoraggiare la formazione degli allevamenti provinciali.

Un controsenso

La legge per la montagna all'art. 1 precisa in modo categorico le caratteristiche dei comuni montani e le caratteristiche dei comuni che, non essendo montani, possono a questi essere equiparati agli effetti della legge stessa. E' facile rilevare, sempre dal suddetto articolo, che fondamentalmente sono considerati "territori montani i Comuni censuari situati per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare". Ne consegue che i comuni aventi questo e gli altri requisiti dovrebbero potere avvalersi di tutti i provvedimenti previsti a loro favore dalla legge. Così è infatti. Ma, purtroppo, insorge subito una discriminazione che, oltre ad essere brutta proprio per essere una discriminazione, è anche ingiusta.

Perchè agli effetti delle agevolazioni fiscali e dell'esenzione dei contributi unificati (art. 8) considerare solo i terreni "situati ad una altitudine non inferiore ai 700 metri sul livello del mare"?

I terreni compresi tra 600 e 700 metri di altitudine sul livello del mare sono o non sono da considerare montani? Si e no. Si, perchè così dice l'art. 1; no, perchè vuole così l'art. 8 In pratica ne consegue che per questi terreni la legge vale solo in determinati casi.

Senza volere ricercare le ragioni che hanno suggerito la discriminazione si deve rilevare che in data 7 marzo 1953 il Servizio Centrale per gli Elenchi Nominativi dei Lavoratori e dei Contributi Unificati in Agricoltura, con sua circolare 8150, ha trasmesso disposizioni agli Uffici periferici affinchè questi, nell'attesa che il Ministero del Lavoro adotti concreti provvedimenti, vogliano provvisoriamente mantenere la sospensione del 50% per "i fondi situati sopra i 700 metri, ma compresi in comuni che non sono stati considerati montani", evidentemente perchè privi dei requisiti richiesti dal ricordato art. 1.

Risultato: i terreni compresi tra 600 e 700 metri e situati in comuni montani sono gravati dell'intero onere contributivo, mentre fondi non situati in comuni montani, godono della sospensione del 50% per il solo fatto di essere ubicati oltre i 700 metri.

Poichè il contrasto è fin troppo stridente è logico chiedere se non sia il caso di estendere almeno la sospensione del 50% anche ai terreni compresi tra i 600 e i 700 metri e situati in comuni montani.

MONTANARO

Il telefono nelle frazioni

Con piacere abbiamo letto sul n. 3 del « Montanaro » la legge n. 2529 dell'11 dicembre 1952, relativa all'impianto dei telefoni nelle frazioni dei comuni.

La suddetta legge nel 1. articolo stabilisce che l'azienda di Stato per i servizi telefonici, è autorizzata a provvedere all'impianto gratis, di collegamenti telefonici nelle frazioni dei Comuni aventi una popolazione superiore ai 1000 abitanti, o in quelle frazioni che avendo una popolazione compresa tra i 500 e i 1000 abitanti siano distanti più di 10 chilometri dai capoluoghi.

Questa è senza dubbio una legge provvidenziale e giusta dal punto di vista sociale. Oggi il telefono non è più una comodità, ma una inderogabile esigenza che sta a cuore a tutti, specie ai poveri montanari così trascurati e abbandonati. Il telefono è principalmente utilissimo per le chiamate del dottore e del veterinario. Quante persone si potrebbero salvare se il dottore potesse essere subito avvisato!

Il telefono deve giungere nelle frazioni prima della strada. Questo lo ha giustamente riconosciuto il Ministro Fanfani nel convegno di Demonte.

Per costruire le strade, occorrono anni e anni e decine e decine di milioni; per l'impianto di telefoni invece alcune settimane e pochi milioni.

La legge è veramente utilissima e applicabile per i comuni che hanno frazioni a oltre 10 Km. di distanza, per tutti gli altri essa è inoperante.

Oggi è molto difficile che nei comuni della cerchia alpina, vi siano ancora frazioni con una popolazione superiore ai 500 abitanti. Il fenomeno dello spopolamento ha colpito prima del capoluogo del comune, le frazioni, specie le più disagevoli e distanti. Oltre a questo, pochissime sono le frazioni, nei comuni montani, che distano più di 10 Km. dal capoluogo. Esaminando la dislocazione geografica delle frazioni dei comuni della Valle Varaita; quanti comuni possono beneficiare di questa legge? Su 17 comuni con una popolazione di circa 15.000 abitanti, e comprendenti ben 18 frazioni, uno solo è il comune che può beneficiare di questa legge, Brossasco.

Brossasco comprende appunto la frazione di Gilba Superiore che dista esattamente Km. 10,4. Le frazioni degli altri comuni distano in media dai 3 a 6 Km. dai vari capoluoghi.

Per queste frazioni, la stessa legge nel suo 1.o articolo prevede che l'azienda medesima provveda all'impianto del collegamento a condizione che il comune interessato concorra nella spesa in misura del 50%.

I comuni montani sono troppo deficitari e ben difficilmente potranno sostenere una spesa pari al 50% per i telefoni nelle frazioni. Neanche fra 20 anni, le nostre frazioni avranno il telefono. Inutile farsi illusioni, i montanari e in primo luogo i Consigli comunali ben difficilmente concorreranno con il richiesto contributo della metà.

Fatte le debiti proporzioni, questa legge sui telefoni nelle frazioni potrà agevolare pienamente al massimo 6 comuni montani su 100. I restanti 94 comuni saranno esclusi da ogni beneficio. Sarebbe opportuno che il competente Dicastero, riducesse, per i soli comuni di montagna perchè sono i più poveri, la distanza richiesta.

Questa è la situazione dei comuni della valle Varaita, e credo che in quasi tutte le altre valli la situazione sia identica. Le leggi e le provvidenze governative sono utilissime e giuste, quando si possono attuare e rendere operanti.

Solo a queste condizioni si salva la montagna.

C. S.

Acquisti di terreni per le foreste demaniali

Il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, riunitosi sotto la presidenza del Ministro Fanfani, ha deciso l'acquisto di 3.776 ettari di terreno da rimboschire o ricostruire in esecuzione della legge sui territori montani.

L'acquisto prevede una spesa di oltre 300 milioni Gli acquisti stessi riguardano l'Emilia per ha 1.117, la Toscana per ha. 1.205, l'Abruzzo per ha. 746, la Calabria per ha 708.

—ooo—

Lotta contro le cavallette

La Commissione dell'agricoltura della Camera ha approvato in sede legislativa il disegno di legge, già approvato dalla Commissione del Senato, che autorizza l'utilizzazione di spesa disposta con il d.l. 9 aprile 1948 n. 608, modificato dalla legge 23 febbraio 1950, n. 94 ai fini del finanziamento della lotta contro le cavallette nella campagna 1948, '49, '50, '51, '52 e '53.

—ooo—

Mungere ad orario fisso

Recenti sperimentazioni eseguite nell'Istituto Agrario di Porcellasco (Cremona) hanno ribadito che determinante per il contenuto in grassi del latte è l'orario della mungitura in relazione ai periodi di riposo delle vaccine.

Così la necessità di una integrale munta della vacca è base di produzione qualitativa e quantitativa e male fa chi lascia asciugare la vacca dal vitello o la munge parzialmente.

Tasse su alcune concessioni governative

Dal testo unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica in data 20-3-1953, n. 112

Passaporti

a) Rilascio e rinnovo del libretto del passaporto ordinario per l'estero, L. 2000 - pagamento ordinario; b) rilascio della tessera di frontiera, L. 300 - pagamento con marche da annullarsi con il timbro degli Uffici di P. S.; Vidimazione annuale, L. 200 - pagamento con marche da annullarsi con il timbro degli Uffici di P. S.; c) rilascio di lasciapassare di frontiera provvisorio o di autorizzazione di viaggio all'estero con la validità massima di tre giorni, per ogni persona L. 200 - pagamento con marche da annullarsi con il timbro degli Uffici di P. S. (pagamento ordinario nel caso di autorizzazione collettiva a favore di più di 5 persone); Tassa speciale in aggiunta a quella ordinaria sui passaporti per paesi transoceanici, per persona L. 1.200 - pagamento ordinario.

NOTE — La tassa di cui alla lettera a) è ridotta a L. 300 per i lavoratori e loro famiglie. La tassa è unica qualunque sia il numero delle persone iscritte nel passaporto. La validità normale del passaporto è di un anno. Su richiesta degli interessati o d'ufficio la validità può essere limitata ad un periodo inferiore all'anno e, d'ufficio, anche ad un solo viaggio. Quando il passaporto viene rilasciato per una durata non superiore a sei mesi la misura della tassa è ridotta alla metà. Per il rilascio delle autorizzazioni collettive di viaggio all'estero possono essere concesse speciali facilitazioni in caso di manifestazioni religiose, culturali o sportive. Sono esenti dalle tasse sopraindicate i passaporti rilasciati a coloro che provino il loro stato di povertà all'autorità che deve rilasciarli nei modi previsti dall'art. 9 della Legge 3-12-1942, n. 1700, ed ai cittadini italiani residenti all'estero che rimpatriano per prestare servizio militare. All'estero le suddette tasse sono percepite in oro.

Porto d'armi

1) Licenza annuale per il porto di una delle armi di seguito indicate: a) pistola o rivoltella, L. 1.500 - pagamento ordinario; b) pistola automatica, L. 2.000 - pagamento ordinario; c) bastone animato, L. 2.000 - pagamento ordinario; 2) Licenze di cui alle lettere a) e b) per le guardie giurate, forestali e campestri, private e comunali e per le guardie giurate addette ai consorzi di bonifica e di irrigazione, L. 500 - pagamento ordinario.

NOTE — Chi senza il pagamento della tassa di licenza porta una delle armi sopraindicate è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta, fino al sestuplo della tassa medesima senza pregiudizio delle sanzioni previste dalla legge penale e della confisca delle armi a' sensi della legge medesima. Le guardie di cui al n. 2 che sono vincolate agli enti o alle persone che hanno promosso la loro nomina, perdono il diritto della licenza a tassa ridotta quando venga a cessare la loro qualità di guardia giurata per l'estinzione del loro vincolo agli enti e alle persone suddette; e, nel caso che passino alle dipendenze di altri enti e persone, debbono essere nuovamente confermate dal Prefetto ed ottenere il rilascio di una nuova licenza di porto d'armi.

Caccia

Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia:

1) per porto di fucile a non più di due colpi, L. 3.000 - pagamento ordinario;

2) per porto di fucile a più di due colpi, L. 6.000 - pagamento ordinario.

NOTE — All'atto del pagamento delle tasse sopraindicate ogni cacciatore, ad eccezione degli agenti di vigilanza, deve inoltre versare la soprattassa di cui all'art. 91, n. 1, del R. D. 5-6-1939, n. 1016, e successive modificazioni, nonchè il diritto a favore dell'Ente naz. per la protezione degli animali. Per l'applicazione della superiore tassa di L. 6.000 basta che il fucile, qualunque sia il suo congegno, abbia la possibilità di sparare più di due colpi consecutivi. La licenza di caccia autorizza il porto di più fucili quando ciò sia richiesto dalle consuetudini di talune forme di caccia. Chi esercita la caccia soltanto con cani levrieri, con furetto o con falchi, deve essere munito della licenza di caccia con uso di fucile con il conseguente pagamento della tassa di cui al n. 1 sopraindicato. E' però consentito che il cacciatore si faccia aiutare a condurre i cani o portare il furetto o i falchi da persone non munite di licenza. Chi senza il pagamento della tassa di licenza porta uno dei fucili sopraindicati è soggetto alla pena pecuniaria dal minimo pari al doppio della tassa dovuta fino al sestuplo della tassa medesima, senza pregiudizio delle sanzioni previste dal testo unico delle leggi sulla caccia e della legge penale, nonchè della confisca delle armi a' termini delle leggi medesime.

Licenza di appostamento fisso di caccia o di uccellagione in terreno libero, L. 2.000 - pagamento ordinario.

NOTE — Gli appostamenti fissi di caccia o uccellagione in terreno libero, non costituito cioè in bandita o riserva e non precluso, comunque, alla libera caccia, debbono essere denunziati ogni anno al Comitato provinciale della caccia previo pagamento della tassa sopraindicata. Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno purchè si trovino tutti entro il raggio di metri 300 dal capanno principale. Le reti devono essere tutte dello stesso tipo verticale od orizzontale e non possono estendersi a più di 300 metri dal capanno principale. Oltre alla tassa sopraindicata è dovuta per ogni denunzia di appostamento fisso la soprattassa di cui all'art. 91 del testo unico delle leggi sulla caccia.

Permesso annuale scritto rilasciato dal concessionario di riserva a terzi per caccia o uccellagione nelle riserve, L. 2000 - pagamento ordinario; Permesso giornaliero scritto, rilasciato come sopra, L. 200 - pagamento ordinario.

NOTE — I permessi per essere validi agli effetti di legge, devono essere staccati da un registro a madre e figlia con fogli numerati e firmati dal concessionario della riserva.

Concessione di costituzione di riserva chiusa di durata non superiore ad anni cinque: a) se la superficie dei terreni non superi i 1.000 ettari, L. 13.500 - pagamento ordinario; b) se la superficie dei terreni superi i 1.000 ettari, ma non i 3.000, L. 27.000 - pagamento ordinario; c) se la superficie dei terreni superi i 3.000 ettari, L. 45 mila - pagamento ordinario.

NOTE — Le sopraindicate tasse sono aumentate di una metà per le concessioni di durata superiore ai cinque anni e raddoppiate per quelle di durata superiore ai dieci anni. La concessione di riserva non può essere fatta per un periodo superiore ai 15 anni ed è rinnovabile entro l'anno di di scadenza.

Pesca

Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dalla Prefettura:

1) per la pesca con tutti gli attrezzi, L. 2.000 - pagamento ordinario;

2) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami, con la bilancia di misura non superiore a metri 1,50 per lato, con canna da lancio, con mulinello e con tirlindana, L. 1.200 - pagamento ordinario;

3) per la pesca esercitata con la canna con uno o più ami e con la bilancia di misura non superiore a metri 1,50 per lato, L. 600 - pagamento ordinario.

NOTE — Le licenze hanno la validità di un anno dalla data del rilascio. In pendenza delle formalità per il rinnovo annuale il titolare della licenza conserva il diritto ad esercitare la pesca per il mese successivo a quello di scadenza, purchè dimostri mediante apposita ricevuta di avere eseguito, nel mese di scadenza, il pagamento delle tasse e soprattasse dovute. Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può essere rilasciato un duplicato del documento, bensì una nuova licenza con il pagamento delle relative tasse. Alle tasse sopraindicate è aggiunto un diritto a favore dell'Ente naz. per la protezione degli animali e la soprattassa di L. 500 per la licenza di cui al n. 1, di L. 400 per la licenza di cui al n. 2, di L. 200 per la licenza di cui al n. 3.

Legalizzazioni

Per la legalizzazione delle firme suddette apposte sugli atti o documenti formati nello Stato per prodursi all'estero, o viceversa: a) se concernenti lo stato civile, L. 100 - pagamento con marche; b) in ogni altro caso, L. 200 - pagamento con marche.

Dalla Gazzetta Ufficiale

DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO ALCUNI TERRITORI DEL LAGO MAGGIORE E IL TERRITORIO DI CLAVIERE

Con D. M. 28 febbraio 1953, n. 1215 il Ministro della Pubblica Istruzione ha decretato che le sponde lacustri site nel territorio dei comuni di Arona, Meina, Verbania, Ghiffa, Oggebbio, Cannero e Cannobio hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e che pertanto sono sottoposti a tutte le disposizioni della legge stessa.

Con D. M. 28 febbraio 1953, n. 1164, è stato decretato che l'intero territorio di Claviere (Torino) è di notevole interesse pubblico ai sensi della legge sopra ricordata. Il territorio di Claviere è, quindi, sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella suddetta legge.

COSTITUZIONE DI ZONE DI RIPOPOLAMENTO E CATTURA

La G. U. n. 71 del 26 marzo 1953 reca la disposizione del Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste per la quale vengono costituite zone di ripopolamento e cattura nei seguenti comuni: Scheggia (Perugia), estensione ettari 1100 circa, per il periodo 1-7-1953 - 30-6-1956; Ormea (Cuneo), estensione ettari 400 circa, per il periodo 1-7-1953 - 10-6-1956; Rocca S. Casciano, Galeata, Premilcuore (Forlì), estensione ettari 730 circa, per il periodo 1-7-1953 - 30-6-1956.

NOMINE E CONFERME DI PRESIDENTI DI CASSE COMUNALI DI CREDITO AGRARIO IN SARDEGNA

Il Direttore generale della Banca d'Italia ha nominato o confermato, su proposta dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna, i seguenti Presidenti di Casse rurali per il credito agrario: Demuro Luigi, di Berchidda (Sassari); Cappai Antonio, di Scano Montiferro (Nuoro); Mussoni Francesco Angelo, di Olzai (Nuoro); Barria Paolo, di Orune (Nuoro); Derin Giovanni Antonio, di Silanus (Nuoro).

ABITATI DA CONSOLIDARE A CURA E SPESE DELLO STATO IN LIGURIA

Con D. M. 29 gennaio 1953, n. 1565, il Ministro per i Lavori Pubblici, di concerto con il Ministro del Tesoro, ritenuta la necessità di procedere al consolidamento degli abitati di Castelvittorio (Imperia), Castelvecchio di Rocca Barbena, Osiglia (Savona), minacciati da movimenti franosi causati dalle alluvioni dell'autunno 1951, ha decretato che gli stessi abitati siano consolidati a cura e spese dello Stato a termini della legge 10 gennaio 1952, n. 9.

COSTITUZIONE DEL «CONSORZIO IRRIGUO DEL PIANO DEL MERA SUPERIORE» PER IL MIGLIORAMENTO FONDIARIO NEL COMUNE DI CHIAVENNA

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, su proposta del Ministro per l'Agricoltura e le Foreste, è stato costituito, ai sensi e per gli effetti degli articoli 55 e 71 del D. L. 13-2-1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario «Consorzio irriguo del piano del Mera Superiore» con sede nel comune di Chiavenna (Sondrio). La deputazione provvisoria dell'Ente è composta dai signori: Balatti Silvio (Presidente), Pasini Attilio, Gattanini Guido, Zani Emo, Guidi Costante, Cipriani Duilio, Ballatti Samuele, De Giambattista Martino, Biadaschi Battista, Dell'Anna Bernardino, Tavasci Pietro.

DETERMINATO IL BACINO MONTANO DEL TORRENTE CERVARO (Foggia e Avellino)

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1952, è stato determinato ai sensi e per gli effetti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, il perimetro del bacino montano del torrente Cervaro nelle provincie di Foggia e Avellino.

Sperpero di acqua e stallatico nelle colture foraggere

I.

E' un poco cattiva abitudine di molti montanari ricercare fonti di ricchezza in imprese che, se fossero esaminate con occhio sereno e non sotto il pungolo di una pressante miseria, apparirebbero non solo aleatorie, ma incapaci di fornire un reale contributo per migliorare le loro possibilità di vita. Si dimentica, in una ricerca affannosa, che le vere ricchezze della montagna sono ancora il bosco e il patrimonio zootecnico.

Le cause della grave dimenticanza sono parecchie e non ultime il fatto che il bosco, per fornire maggiori prodotti, richiede sempre periodi troppo lunghi e che troppo ardui appaiono i problemi connessi ad un miglioramento zootecnico, quasi questo fosse possibile solo con l'investimento di capitali ingenti nell'acquisto di bestiame selezionato e nella costruzione di stalle più o meno razionali, non ricordando ancora una volta, che alla base di un sia pur minimo progresso zootecnico sono le produzioni foraggere, le quali devono essere incrementate e migliorate perchè — ed esperienze di decenni lo comprovano — per questa strada è possibile, con relativa facilità, aumentare il benessere dei montanari.

Aumento e miglioramento delle produzioni foraggere. Facile a dirsi. Ma è poi realmente possibile? La tecnica, sempre fredda e obbiettiva, risponde di sì senza esitazione, quando si sappiano manovrare le leve che comandano questo tipo di produzione: l'irrigazione e la concimazione.

Attualmente le colture foraggere di montagna risentono, salvo casi sporadici, le conseguenze di una tecnica da molto superata, tanto che non è azzardato affermare la necessità di ricominciare da capo adottando metodi che, senza troppo gravare sulla già misera economia, ma sfruttando in primo luogo le risorse del posto, permettano di conseguire l'incremento delle produzioni.

Ovunque, e quindi anche in zone dove l'acqua non scarseggia, è comune il caso di colture foraggere rinsecchite, a monte, dalla siccità e, ai piedi dei fabbricati, a valle, ricche di flora ammoniale — romici, ortiche, ecc. —, di nessun valore alimentare, la quale flora tradisce l'eccessiva ricchezza in stallatico di quei terreni. Ci si trova così di fronte all'assurdo di non potere, a monte, ricavare foraggio e di avere, a valle, erbe che, per il loro nullo valore alimentare, non possono neppure concorrere al sostentamento dello scarso carico di bestiame. Il bello è che acqua e letame non mancano; ma solo sono sprecati. E' sprecata l'acqua perchè il vecchio sistema di irrigazione per scorrimento, oltre a richiederne quantitativi da cinque a dieci volte superiori alle necessità, non permette di bagnare tutti i rilievi e scendendo ad accumularsi nelle vallette le dilava; è sprecato, perchè aiuta e incrementa la flora ammoniacale, il letame ridotto all'impiego delle deiezioni solide, essendo le deiezioni liquide, per mancanza di vasche di raccolta, disperse verso il basso dove vanno ad unirsi alle prime, ivi portate dal vento e dall'acqua, anche quando erano state faticosamente trasportate sugli appezzamenti sovrastanti il fabbricato.

Si perdono così, oltre tutto, anche le possibili utili modificazioni che il letame apporta alle proprietà fisiche, chimiche e biologiche del terreno, che sono alla base di un qualsiasi tipo di agricoltura progredita.

Giova qui ricordare, a proposito del letame, quanto scrive il prof. Crescini. « Esso (il letame) è il concime più eletto perchè: a) fornisce sostanza organica, azoto, fosforo, potassio..., e sostanze di natura ormonica stimolanti lo sviluppo dei vegetali; c) esalta l'attività delle colonie microbiche del suolo; d) agisce da ammendamento e da correttivo modificando, direttamente e indirettamente, le proprietà fisiche, chimiche e microbiologiche del terreno agrario ».

Non v'è chi non veda, a questo punto, quale fonte di ricchezza rappresenti il letame e come il suo sciupio concorra al danno di una qualsiasi coltura. Nel caso particolare delle foraggere, che formano un ciclo chiuso con gli allevamenti, il razionale impegno del letame, ad un tempo prodotto agricolo e prodotto utile in agricoltura, è un poco il ponte che permette, assieme al saggio impiego dell'acqua d'irrigazione, di conseguire l'incremento della produzione di foraggi e l'incremento e il miglioramento del patrimonio zootecnico.

V. OLIVELLI

Provvidenze a favore dei tubercolotici

E' stata pubblicata sulla G. U. la Legge 28 febbraio 1953, n. 86, che prevede particolari provvidenze a favore degli ammalati di tubercolosi assistiti in regime assicurativo.

La Legge suddetta:

1) sostituisce l'assegno giornaliero — già corrisposto ai degenti in luoghi di cura e senza persone di famiglia a carico — con un'indennità giornaliera di lire 100;

2) sostituisce il trattamento complessivo già dovuto a titolo di indennità temporanea, con un'indennità familiare, di lire 150 giornaliere, che spetta agli assistiti per ciascuna persona di famiglia per la quale sia riconosciuto il diritto in base alle nuove disposizioni. Detta indennità è elevata a lire 200 quando vi sia una sola persona a carico;

3) eleva da 16 a 18 anni il limite di età dei figli ai fini della corresponsione della predetta indennità;

4) prevede espressamente il diritto all'indennità di cui al numero 2) anche per i fratelli e le sorelle a carico e conviventi al momento del ricovero, di età non superiore a 18 anni, nonchè per i genitori a carico e conviventi al momento del ricovero di età superiore a 55 anni se si tratta della madre, a 60 anni se si tratta del padre. I suddetti limiti di età non sono tenuti in considerazione quando si tratti di invalidi al lavoro;

5) sanziona il principio che le prestazioni indicate ai numeri 1) e 2) non sono dovute qualora l'assicurato percepisca l'intera retribuzione e che esse spettano fino alla concorrenza di questa nel caso in cui venga corrisposta una retribuzione ridotta;

6) disciplina il sussidio post-sanatoriale, che assume la denominazione di indennità post-sanatoriale. La misura e la durata di questa indennità sono così stabilite: a) per gli assicurati lire 500 giornaliere per il periodo di un anno; b) per i familiari lire 300 per i primi sei mesi, lire 200 per i sei mesi successivi. Se però il periodo di degenza non supera i sei mesi, ivi compresa l'assistenza ambulatoriale, l'indennità post-sanatoriale è corrisposta per soli nove mesi. L'indennità post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettono volontariamente dal luogo di cura o che siano allontanati per motivi disciplinari. Cessa dal diritto all'indennità post-sanatoriale l'assistito che rifiuti la frequenza a corsi di riqualificazione professionale o a cantieri di lavoro o che, trascorsi quattro mesi dalla sua dimissione dal luogo di cura, rifiuti un'occupazione adeguata alle sue condizioni fisiche. Nel periodo di effettiva partecipazione ai corsi di riqualificazione o a cantieri scuola l'indennità post-sanatoriale è ridotta alla metà se l'assistito fruisce dell'indennità di disoccupazione prevista per i corsi e per i cantieri;

7) esclude esplicitamente i mezzadri-coloni e loro familiari dall'indennità post-sanatoriale quando all'atto della dimissione dal luogo di cura risulti in essere un rapporto di mezzadria o colonia;

8) prevede nei confronti di tutti gli assistiti per tubercolosi (e cioè anche di quelli che non hanno titolo all'assistenza in regime assicurativo) l'ammissione gratuita dei figli alle colonie marine e montane; la conservazione del posto, a meno che non sia dichiarata l'inidoneità fisica permanente, per 18 mesi dalla data di sospensione del lavoro.



E' tornata primavera

I lettori scrivono

La cassetta pronto soccorso e... altre cose

Ha avuto larga distribuzione da parte della Mutua Infortuni, la cassetta pronto soccorso per i luoghi disagiati lontani dal medico. Provvedimento utile nei casi di ferite, emoraggie, contusioni, sloganienti, ecc., ma sempre insufficiente in mille altri casi nei quali l'impossibile pronta presenza del medico può, nell'attesa, pregiudicare la vita del paziente.

Nei casi di avvelenamento, di morso di vipera, di insolazione, di deliquio, di malore, spesso gli abitanti dei monti, in attesa del medico, rimangono incerti sulle cure da prestare.

Il medico, anche se richiesto d'urgenza, spesso non può trovarsi in sede per la vasta e scomoda condotta cui deve provvedere e la farmacia, lontana ancora più del medico, deve ritardare il conforto medicinale al paziente. Ad esempio, la lunga Valle Variata, con la sua biforcazione nella parte più alta, ha due sole farmacie e quattro medici per nove comuni.

La cassetta pronto soccorso, come si sa, è dotata di garza idrofila e disinfettante; cosa meschina. Integrare questa con un armadietto farmaceut.co, limitato se mai ai farmaci più elementari, sarebbe cosa quanto mai utile e apprezzabile. Istruire, anche nelle scuole pluriclasse, gli alunni sul modo di comportarsi nei diversi casi sarebbe un apprezzatissimo aiuto.

Certo che da chi è il custode dell'armadietto farmaceutico non bisogna pretendere laurea o diploma; bisogna chiedere una sufficiente cognizione per la distribuzione dei più elementari medicinali contenuti nell'armadietto.

Un medico provinciale di vasta provincia, salito per l'approvazione di un terreno destinato a cimitero in località d'alta montagna, deplorando i diversi fenomeni di cretinismo, criticava le leggi sanitarie relative alla detenzione di un armadietto di medicine.

* * *

Un sacerdote di alta valle dovette subire un processo, intentatogli da un medico, perchè colpevole di un atto di carità. Aveva prestato soccorso ad un ferito in circostanze nelle quali il medico sarebbe giunto troppo tardi.

Per diversa veduta altro sanitario approvava e lodava l'operato del parroco che ad un infortunato per largo taglio di scure alla gamba, in attesa del medico legava fortemente e medicava arrestando l'emorogia fortissima che avrebbe provocato il dissanguamento.

Una larga comprensione non disgiunta dalla relativa prudenza potrebbe favorire, in montagna, l'assistenza sanitaria in attesa e consultazione del medico.

D. A. P.

DALLE PROVINCIE

Forlì

Il prolungamento della pedemontana S. Piero - Casteldelci

(u. c.) - Nel quadro della rinascita montana dell'alto Savio un valore preminente lo hanno le strade carrozzabili senza le quali la valorizzazione agricola, silvana, turistica, non è possibile giacchè ogni iniziativa, sia pubblica che privata, rimane paralizzata per ovvie ragioni.

Circa trent'anni fa, nel 1924, si prospettò la necessità, dietro pressione delle popolazioni interessate ed in seguito a sopraluoghi e studi sulla viabilità della Romagna montana, di togliere dal completo abbandono ed isolamento una fertile e popolosa zona silvana che si estende, per migliaia di ettari, fra il monte Cómero (1371), il Fumaiolo (1408) e verso la valle superiore del Marecchia.

Si tracciò così una strada pedemontana quasi pianeggiante e, riconosciutane l'utilità, sotto ogni rapporto, si approvò il progetto e si iniziò la costruzione del primo tronco: S. Piero in Bagno - Fossatone (in provincia di Forlì).

Interruzioni varie dei lavori dovute a cause diverse ed alla guerra mondiale, fecero si che del complessivo tratto: S. Piero-Alfero-Casteldelci, (Km. 30) ne sono stati costruiti ad oggi solo km. 18 (S. Piero-Alfero-Riofreddo). Rimangono da costruire km. 12 del tratto Riofreddo-Casteldelci.

La strada bellissima, panoramica, di interesse turistico per la zona montana che attraversa e per gli ariosi e magnifici paesaggi che si ammirano lungo il percorso, ha delle attrattive particolari.

Collegherà la riviera adriatica (Rimini-Pesaro, ecc.) con il Fumaiolo dove ha origine il Tevere; ha un terreno fertile e vario, prevalentemente costituito di boschi di abeti, faggi e castagni, di opimi pascoli e raggiunge la massima quota a 800 metri attraverso villaggi, frazioni importanti, gruppi di case coloniche sparse un po' dapertutto.

Questa strada, fra l'altro, permetterà un facile e rapido accesso al costruendo Sanatorio provinciale di **« Acquapartita »**, collegandolo con la nazionale 71 e con i centri abitati di S. Piero-Alforo-Selvapiana.

Da oltre due anni il Sindaco del Comune di Verghereto, signor Pasquale Bartolini, ha fatto continue ed insistenti premure per la prosecuzione della strada in parola. In relazioni dettagliate ha messo in rilievo i benefici che apporterà ai Comuni montani di Bagno di Romagna, Verghereto e Casteldelci, la strada che allaccerà la valle del Savio con la valle del Marecchia.

Al Sindaco è pervenuta dall'onorevole Babbi una comunicazione nella quale è detto che il Comitato dei Ministri, in applicazione alla legge numero 647 per le aree depresse, ha approvato, fra l'altro, il progetto dei lavori per il prolungamento della S. Piero-Alfero-Riofreddo-Casteldelci (tratto Riofreddo-Casteldelci km. 12). Si presume che i lavori ammonteranno a 150 milioni. Le popolazioni dei Comuni interessati apprenderanno certamente la notizia con soddisfazione inquantochè il lavoro che verrà iniziato prossimamente corona una vivissima aspirazione e tenderà a mettere in valore una vasta zona montana ricca di risorse e di energie.

★

Nella magnifica e suggestiva zona montana del **« Petruschio »**, presso il Fumaiolo (Comune di Verghereto), plaga ricca di bellezze naturali, si sta provvedendo alla costruzione di una strada interpoderale di accesso alla località ed alla piantagione di numerosi abeti e faggi nelle pendici degradanti da rimboschire. Inoltre, a cura del proprietario del vasto podere montano, sig. Miliani Pietro, è stata posta e benedetta, dal parroco di Riofreddo, la prima pietra di una chiesetta alpestre che sorgerà nella zona del « Petruschio ».

Detta chiesa dedicata a S. Giovanni Gualberto è in costruzione e vi sarà celebrata la prima Messa in occasione della prossima « FESTA DELLA MONTAGNA » che si celebrerà, per la Provincia di Forlì, nella zona della quale si è fatto cenno.



Tratto di strada S. Piero in Bagno - Casteldelci. Nello sfondo: il Fumaiolo che dà origine al Tevere (m. 1408).

Cuneo

Riunione del Consiglio di Valle Stura

Si è riunito il 26 u.s. nel Salone Municipale di DEMONTE il Consiglio di Valle Stura.

Erano presenti tutti i Sindaci degli undici Comuni della Valle, ed un numeroso pubblico di montanari.

Il Presidente in apertura di seduta ha rivolto brevi parole di ringraziamento agli organi tecnici per la felice soluzione del problema del comprensorio.

Ha quindi relazionato il dott. Oscar MALISANI, capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Cuneo, che dopo aver puntualizzato l'attuale situazione in Valle, ha esposto in linea di massima la procedura di costituzione del Consorzio di bonifica nell'ambito del Comprensorio.

E' quindi intervenuto il dott. Giovanni Carlo GIRAUDO, dirigente dell'Ufficio Montagna di Cuneo e Segretario Nazionale dell'Unione dei Comuni Montani, il quale ha chiarito alcune situazioni locali ed in modo del tutto particolare il problema dei Comuni di RITTANA e di ROCCASPARVERA il cui territorio è per ora escluso dal comprensorio, in quanto questi Comuni non facevano parte della zona già in precedenza soggetta a bonifica idroforestale.

Ad ogni modo anche per questi Comuni verrà compilato il piano generale dei lavori e verranno nei prossimi mesi eseguite tutte quelle azioni necessarie al fine del loro inserimento nel Comprensorio.

Dopo queste relazioni ed interventi si è aperta una vivace discussione sul problema **importantissimo della adesione** dei Comuni al costituendo consorzio di bonifica.

La discussione ha avuto termine dopo vari interventi del Presidente, Sindaco ALLIETTA, del dott. GIRAUDO Giovanni Carlo e del dott. MALISANI.

La classificazione del comprensorio di bonifica della Valle Stura nel quadro dell'applicazione della legge FANFANI, rappresenta il giusto e meritato coronamento all'opera di risollevamento morale e materiale delle genti della « Stura ».

Come ha riferito il dott. Giovanni Carlo GIRAUDO i lavori non verranno intrapresi contemporaneamente nei 61 comprensori approvati in tutta l'Italia.

La sollecita costituzione del Consorzio potrà invece determinare l'inizio immediato dei lavori nel bacino della Stura.

I lavori investiranno l'intera economia della Valle e si possono sintetizzare in quattro grandi categorie: strade, acquedotti, riordinamento aziendale, bonifica idroforestale

Entro brevissimo tempo i Comuni invieranno la propria adesione, dopodichè S.E. il Prefetto inizierà l'opera ufficiale di costituzione del Comprensorio.

Celebrato a Vinadio il primo Anniversario del Convitto alpino

A Vinadio, in Valle Stura, il 29 u.s. i ragazzi del Convitto Alpino della Valle, hanno festeggiato il primo anniversario di fondazione del loro collegio.

L'istituzione sorta per **merito del Consiglio di Valle e del** dott. Giovanni Carlo GIRAUDO, segretario Generale dell'Uncem e Dirigente dell'Ufficio Montagna di Cuneo, è il primo esperimento fatto in tutta l'Italia. L'iniziativa ha trovato il pronto ed entusiastico consenso della Camera di Commercio, dell'Amministrazione Aiuti Internazionali, della Cassa di Risparmio oltre al notevole contributo di VINADIO e di altri Comuni.

Domenica 29 tutte le Autorità Provinciali, hanno presenziato alla simpatica manifestazione, che è stata allietata dai cori della Baita del Club Alpino di Cuneo.

La manifestazione preparata dai tecnici dell'Azienda per la Montagna della Camera di Commercio di Cuneo, è riuscita nel migliore dei modi, con la partecipazione della popolazione di tutta la valle.

Il Presidente Generale dell'Uncem, sen. SARTORI, impegnato nei lavori parlamentari, ha inviato la propria sentita adesione alla giornata di festa della montagna cuneese.

Novara

Gratis il vaccino antiaftoso per l'alpeggio del bestiame

Nell'intento di andare incontro alle popolazioni montane e di assecondare la diffusione della pratica vaccinale, e aderendo alle proposte fatte dalla Prefettura, l'Alto Commissariato per l'Igiene e Sanità Pubblica e l'Amministrazione Provinciale hanno assicurato, con il loro generoso concorso finanziario, anche per quest'anno la possibilità di fare beneficiare tutti gli allevatori, il cui bestiame venga destinato all'alpeggio, del vaccino antiaftoso gratuito.

L'Ufficio Veterinario Provinciale, mentre assicura che al più presto provvederà alla distribuzione del vaccino gratuito, fa presente alle Amministrazioni Comunali interessate che eventuali richieste supplementari dovranno essere inviate tempestivamente accompagnate da apposita ricetta veterinaria.

Reggio Emilia

Opere di rimboschimento

Le zone boschive dell'Appennino reggiano sono state gravemente depauperate a causa degli eventi bellici. Le opere di rimboschimento — riprese nel 1946 — proseguono a pieno ritmo nei bacini del Dolo, del Lonza, del Collagna e dell'Ozola.

Campeggi nelle foreste demaniali

Anche l'estate prossima — per desiderio del ministro Fanfani — nelle foreste demaniali saranno predisposti numerosi campeggi diretti ad incrementare correnti di turismo popolare verso le zone boschive di proprietà dello Stato, capaci di offrire comodo e suggestivo riposo.

Tali campeggi, aumentati quest'anno di numero e migliorati nelle loro attrezzature, sono stati predisposti in 33 località delle provincie del Veneto, Liguria, Emilia, Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abbruzzo e Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

Occhiate in casa d' altri

Società, Cooperative e Sindacati agricoli svizzeri

II.

Torniamo ora a curiosare un po' in casa dei colleghi svizzeri. Oltre ai numeri che ho riportato prima troveremo dati assai interessanti passando a considerare le varie specie di società agricole, siano esse tecniche, siano economiche, siano sindacali o politiche.

Prima però di farvi una rapida elencazione è bene che vi accenni alla più poderosa organizzazione agricola svizzera: la Lega svizzera dei contadini. Ha 53 sezioni e *circa* 420.000 *iscritti*. Fu fondata nel 1897; è riconosciuta dalle Autorità quale organo supremo dell'Agricoltura svizzera in una situazione analoga a quella dei commercianti, degli industriali, delle arti e mestieri e dell'Unione sindacale svizzera.

Ha istituito fin da principio un organismo scientifico centrale: *il segretariato dei contadini svizzeri* che è sussidiato dalla Confederazione, cioè dallo Stato.

Ma ritorniamo alle diverse manifestazioni associative degli agricoltori svizzeri e vediamo che esistono anche società aventi per iscopo di far beneficiare l'agricoltore dei progressi della scienza, le società di tecnici come gli ingegneri agronomi, i licenzati dalle scuole pratiche di agricoltura, ed infine esistono anche molte società speciali quali quelle di allevatori di uccelli, di avicoltori e coniglicoltori, di apicoltori, di contadine, ecc.

Dove però gli agricoltori svizzeri hanno saputo raggiungere le vette dell'organizzazione è nel campo tecnico-economico con le società cooperative di vendita dei prodotti necessari all'agricoltura e le società di vendita dei prodotti agricoli, i sindacati di allevamento, le industrie agricole per la trasformazione del latte, della frutta, del le bietole da zucchero, le fabbriche di alcool ecc. ecc. giù giù fino alle mutue assicurazioni incendi, grandine, bestiame.

Il materiale da esaminare è tanto vasto che non è possibile riassumerlo. Sarà perciò assai meglio che distintamente per ogni settore formiamo un'illustrazione sia pure succinta ma completa del magnifico complesso di istituzioni agricole intessuto con pazienza, con serietà, con tenacia e sopratutto con fede nelle proprie forze, nella propria capacità e nella propria onestà dai piccoli agricoltori della vicina Nazione.

Sotto la denominazione di Sindacati agricoli vanno considerate nella Svizzera le società di agricoltori sorte per la vendita di concimi, di mangimi concentrati, di attrezzi ed altri articoli necessari per l'agricoltura. A poco a poco queste società che hanno molti punti di somiglianza con i nostri consorzi agrari cooperativi, hanno ampliato il loro campo di attività occupandosi di molti altri articoli oltre quelli già nominati ed estendendo dapprima in via di esperimento e poi sempre più largamente la loro azione anche alla vendita dei prodotti agricoli.

Queste società si raggrupparono in federazioni così da aver facilitato il compito e da estendere maggiormente il campo di azione.

Dagli ultimi decenni del secolo scorso aumentarono di numero e di soci. Nel 1920 erano 557 con 48.469 soci; nel 1930 erano 796 con 69.395 soci.

Sono riunite in tredici federazioni che a loro volta fanno capo, eccettuata la Federazione delle Cooperative agricole di Sciaffusa, ad una Unione centrale. Fra le tante ne illustriamo in modo particolare una delle più forti e meglio attrezzate: «la Federazione delle cooperative agricole della Svizzera orientale con sede a Winterthur».

Questa organizzazione ha cominciato a funzionare nel 1886 con 16 società cooperative affiliate: nel 1938 ne contava 329 Essa non si occupa solo di acquistare concimi chimici, derrate e sementi, ma vende anche macchine, strumenti, utensili per l'agricoltura e per l'economia domestica, generi coloniali articoli di uso comune, stoffe, oggetti di cuoio, di ferro e combustibili. La sua attività commerciale si estende al sidro, al vino, alle patate, legumi, uova, miele, fieno, paglia, polvere di torba, preparati di carne. Produce sidro dolce, succo d'uva senza alcool, legumi e frutta secche e assume il ritiro dei cereali per conto dell'ammasso Un'idea dell'importanza assunta da questa Federazione si può avere visitando i suoi magazzini, i suoi mulini, le torrefazioni di caffè, le sidrerie, i torchi, gli impianti di sterilizzazione, le officine di riparazione, le autorimesse e gli essicatoi trasportabili.

In alcune città ha aperto anche dei ristoranti dove mette in vendita i vini prodotti dalle società federate.

Altrove le cooperative agricole si sono limitate alla vendita di merci di esclusivo uso agrario tralasciando volutamente i generi di consumo, lasciando che gli agricoltori partecipassero a cooperative di consumo operaie come clienti. Ciò non ha portato alcun vantaggio particolare agli agricoltori, mentre quelle Federazioni di cooperative agricole che si sono assunte anche la vendita dei generi di consumo hanno potuto rendersi di molto più utili agli agricoltori che non le altre.

Infatti è dal commercio degli articoli di consumo che le Federazioni hanno potuto ricavare le risorse necessarie per creare le installazioni indispensabili per il commercio dei prodotti e per assumere i rischi inerenti lo stesso.

TOSETTI

Automobili per la montagna: le jeeps della FIAT e dell'Alfa Romeo

Il motore è riuscito a violare quello che è stato per secoli il regno incontrastato del mulo

Dalla vecchia jeep della Willys americana, che i popoli di mezzo mondo hanno visto al seguito delle truppe alleate, nella seconda guerra mondiale, sono nate le automobili per la montagna.

Varie industrie europee, come l'inglese Rover, la francese Delahaye e le italiane Fiat e Alfa Romeo, hanno creato prototipi di queste autovetture.

Il regno incontrastato della montagna, le strade erte e sassose, i letti tortuosi dei torrenti, che per secoli hanno conosciuto soltanto l'ansare delle bestie, il tichettio degli zoccoli, il muggito pigro delle giovenche, e le imprecazioni degli uomini, sono stati vinti e raggiunti dall'automobile che è la più umana delle creature meccaniche del nostro secolo.

Si sa che in montagna dove mancano case, acquedotti ed essenzialmente strade, una notizia del genere può anche essere presa sul ridicolo.

I tecnici della Fiat e dell'Alfa Romeo che hanno progettato e costruito queste macchine, hanno intrapreso un'opera da pionieri, che potrà darè i suoi primi risultati pratici e concreti fra un certo periodo di tempo.

E' però doveroso sottolineare i magnifici risultati tecnici raggiunti, in quanto la realizzazione pratica è affidata in gran parte alla buona volontà degli uomini.

La jeep della FIAT, denominata Campagnola, è nata con un motore a benzina di 1900 cc. di cilindrata; alla recente Fiera Internazionale dell'Agricoltura di Verona è stata presentata la nuova versione con motore Diesel.

La «Campagnola» è capace di superare pendenze dell'85 per cento, cioè con un angolo d'inclinazione di 40°, è munita delle quattro motrici, ed è capace di camminare su qualsiasi strada, di passare su qualsiasi terreno.

Il suo motore sviluppa uno sforzo di trazione alla barra di Kg. 1500; la macchina può ospitare 6 persone e Kg. 50 di bagaglio e può trainare un rimorchio da 3000 Kg. di peso complessivo.

L'autovettura è inoltre in grado di svolgere tutti i lavori agricoli come qualsiasi trattore, dall'aratura alla falciatura, alla trebbiatura, ad impianti fissi di pompaggio acqua e segheria.

La jeep dell'Alfa Romeo, denominata «La Matta», è dotata di un motore a quattro cilindri in linea della cilindrata complessiva di 1884 cc. con rapporto di compressione di 1/7 e una potenza massima di 70 HP.

«La Matta» è in grado di trasportare fino a 10 persone.

Come la «Campagnola» è munita di quattro ruote motrici e di presa di forza.

L'Alfa Romeo ha costruito per questa sua autovettura un gruppo a due motori per spartineve a ventola che è stato sperimentato lo scorso inverno sui nostri passi alpini con risultati completamente positivi.

Con queste autovetture, che continuano la tradizione gloriosa delle autocarrette militari della S.P.A. e dell'O.M., l'industria italiana offre oggi agli Enti e alle Aziende speciali di montagna dei mezzi di trasporto che sono destinati a rivoluzionare completamente l'economia agricola e forestale della montagna.

Col tempo anche i privati potranno un po' alla volta beneficiare di queste conquiste della tecnica nella lotta dura e continua che l'uomo della montagna conduce per liberarsi dal lavoro inteso come schiavità e forza bruta.

B.

Calcestruzzo di tutoli per costruzioni rurali

Nelle zone a forte produzione maidicola sono disponibili ingenti quantitativi di tutoli, che possono essere impiegati nella confezione di calcestruzzi leggeri con spiccate caratteristiche isolanti. I tutoli da usare debbono essere secchi e puliti; essi vengono ridotti in frammenti da 3 a 6 mm. mediante un mulino a martelli, immersi in acqua per circa 6 ore, quindi fatti scolare per circa 4 ore. Con vari quantitativi di cemento sono stati confezionati, a scopo sperimentale, blocchi 20 x 20 x 40 cm. oppure 10 x 10 x 40 da porre in opera con intercapedine riempita di frammenti di tutoli sciolti. Sono state pure eseguite pareti colate di 30 cm. di spessore. Con l'aumento della dose di tutoli rispetto a quella del cemento, aumenta il potere isolante e diminuisce la resistenza meccanica.

Oltre alle determinazioni di laboratorio, sono state eseguite anche piccole costruzioni sperimentali con differenti intonachi.

Risulta che negli Stati Uniti esistono almeno due organizzazioni industriali per produrre blocchi di tutoli, con peso specifico fino ad un minimo di 720 kg/mc. e resistenza alla compressione da 70 a 1050 kg/cmq.

Sono agricoli gli operai addetti al taglio e carbonizzazione dei boschi e alle latterie sociali

Poichè è accaduto che da qualcuno si sia ritenuto di dovere considerare operai industriali gli addetti al taglio e alla carbonizzazione dei boschi e dipendenti da aziende agricole si ricorda che, in base alle disposizioni vigenti, gli stessi sono da considerarsi operai agricoli ai fini delle assicurazioni sociali (INPS ed INAM). Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, con sua lettera n. 20/5209 del 21-6-1952, aveva già confermato le direttive precedentemente impartite e che sono riportate di seguito.

La lettera sopracitata precisa, infatti, che è «principio ormai acquisito dalla vigente legislazione sociale, che i lavoratori debbono essere inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore di appartenenza della ditta datrice di lavoro; debbono, pertanto, considerarsi agricoli, ai fini suddetti, tutti i dipendenti di imprese agricole, e cioè da imprese esercenti attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e ad attività connesse».

Per la ragione sopraesposta e per altre ragioni, che non è qui il caso di ricordare, il «Ministero ritiene di dovere confermare le direttive già impartite, secondo le quali vanno considerati agricoli, ai fini delle assicurazioni sociali, i lavoratori dipendenti da aziende agricole che eseguono nel proprio interesse e per proprio conto il taglio e la carbonizzazione dei boschi in proprietà o in conduzione».

A proposito degli operai addetti alle latterie e ai caseifici sociali si ricorda che l'Istituto della Previdenza Sociale con sua circolare n. 1515 dell'11 aprile 1952 aveva precisato che «nei confronti delle latterie e dei caseifici sociali si applicano le disposizioni del settore agricolo (a proposito dei contributi previdenziali) solo nel caso in cui le latterie e i caseifici stessi provvedano alla vendita ed alla lavorazione del latte prodotto dai soci, avvalendosi dell'opera di non più di un dipendente».

«E' possibile perfezionare dal punto di vista tecnico-economico l'alpicoltura, in modo da far sì che un'alpe vera e propria, anche in condizioni non eccezionalmente favorevoli di terreno, clima ed esposizione, e a notevole altitudine, sia in grado di sviluppare la propria attività zootecnica e casearia per un periodo notevolmente più lungo di quello ordinario, attuando anche, in adatte superfici, coltivazioni agrarie capaci di aumentarne il rendimento e di migliorare le condizioni di vita degli alpigiani».

VEZZANI

NOTIZIE PER L' EMIGRANTE

Da «GLI ITALIANI NEL MONDO»

NORME VALUTARIE PER I CONNAZIONALI CHE SI TRASFERISCONO IN PAESI TRANSOCEANICI

Al fine di informare i connazionali che si trasferiscono nei Paesi transoceanici e ad evitare che i medesimi vengano a trovarsi in situazioni di disagio, riportiamo qui appresso i limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni per l'esportazione di valuta italiana e per la cessione, in loro favore, di valuta estera:

Valuta italiana

Ogni connazionale che si reca all'estero può portare con sè un massimo di L. 30.000 in biglietti di banca di taglio superiore a L. 1.000.

Valuta estera

Oltre alle predette L. 30.000, ogni connazionale può portare:

se diretto in Argentina pesos argentini in biglietti di banca per un valore massimo di L. 30.000 e può farsi trasferire dall'Italia un massimo di L. 130.000 all'anno (L. 65.000 per i minori di anni 18);

se diretto in Brasile per quanto riguarda la cessione di cruzeiros in biglietti di banca sono allo studio nuove disposizioni. Può farsi trasferire dall'Italia un massimo di L. 130.000 all'anno (L. 65.000 per i minori fino ad anni 18);

se diretto in Gran Bretagna, e altri Paesi «ammessi» (Australia, Nuova Zelanda, Kenia, Tanganica, Unione Sud Africana, Aden, ecc.) lire sterline 10 in biglietti di banca e può farsi trasferire dall'Italia un massimo annuo di L. 200.000 (L. 100.000 per i minori fino a 18 anni);

se diretto nei paesi delle Americhe (esclusi Argentina, Brasile, Equatore, possedimenti e colonie di Paesi europei) dollari USA (o canadesi) 50 in biglietti di banca e può farsi trasferire dall'Italia un massimo annuo di L. 130.000 (L. 65.000 per i minori fino a 18 anni).

Tutte le predette operazioni debbono essere effettuate tramite banca, esibendo il passaporto ed il biglietto di viaggio.

COME SONO REGOLATE LE RIMESSE IN ARGENTINA

Il diritto all'invio delle rimesse di aiuti familiari dall'Argentina non è uguale per tutti gli emigrati, ma ha una durata diversa a seconda della data del loro sbarco in quel Paese:

Ecco pertanto le disposizioni vigenti:

a) coloro che sono giunti in Argentina negli anni 1947, 1948, 1949 potranno continuare ad effettuare rimesse per un periodo di sei mesi a partire dal 1 ottobre 1952 e cioè fino al marzo 1953 incluso;

b) coloro che sono giunti in Argentina durante il periodo 1 gennaio 1950 - 31 gennaio 1952 potranno continuare ad effettuare le rimesse per altri nove mesi, a decorrere dal 1 ottobre 1952, e cioè sino al mese di giugno 1953 incluso;

c) coloro che sono giunti in Argentina durante il periodo 1 febbraio - 30 settembre 1952 potranno continuare ad effettuare rimesse per il tempo che loro manca per completare i 18 mesi dal momento del loro arrivo nel Paese, e cioè per 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 mesi, secondo che lo sbarco nel territorio della Repubblica abbia avuto luogo, rispettivamente, nel febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre 1952;

d) gli emigrati giunti in Argentina dal 1 ottobre 1952 in poi, possono effettuare rimesse per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla data di arrivo nel Paese.

Queste disposizioni mantengono inalterati l'ammontare degli importi trasferibili e che restano fissati a 400 pesos mensili per la categoria A (coniugi e figli minori) e 250 pesos per la categoria B (figli maggiorenni, fratelli, sorelle e genitori).

I quesiti dei lettori

M. Gb. - SAMPEYRE — *Abbiamo trasmesso la sua lettera a chi di competenza.*

M. DB. - QUARONA — *La selezione non elimina il pericolo della moria contro il quale sono invece efficaci gli appositi vaccini di cui dispone il commercio. Privatamente le abbiamo intanto fatto pervenire l'indirizzo richiestoci.*

S.M. - BELLUNO — *Per ottenere letame artificiale si possono utilizzare detriti vegetali di ogni genere, quali steli di granturco, fieno avariato, foglie, paglia e residui diversi. Per la preparazione basta una fossa scavata nella terra, oppure una normale piattaforma di cemento, di legno o di terra argillosa battuta.*

Sulla piattaforma o nella fossa, stendere un primo strato dei materiali di rifiuto di circa 15 cm. di altezza e dopo averlo innaffiato con acqua o colaticcio spargere un po' di concime chimico e così di seguito fino a circa m. 1,50-2. Se fra la preparazione di due strati successivi dovesse trascorrere un periodo di tempo presumibilmente lungo è utile coprire con uno straterello di terra di 5 cm. circa; quando il cumulo ha raggiunto questa altezza innaffiarlo nuovamente ed abbondantemente evitando però il dilavamento che provoca l'asportazione dei sali solubili. Il liquido che scolerà dovrà essere raccolto in un pozzetto e reimpiegato per bagnare nuovamente la massa. Bisogna evitare la dispersione del liquido già ricco di elementi fertilizzanti.

Come per le concimaie di letame naturale, è necessario evitare l'eccessiva evaporazione, ciò si può ottenere sia facendo la concimaia in vicinanza di piante, sia proteggendola con una tettoia e, per non spender troppo, ricoprendo il cumulo con terra.

Durante la fermentazione la massa deve essere rimescolata una o due **volte.** *Se una volta, dopo sei settimane, se due volte, la prima dopo quattro, la seconda dopo nove o dieci. Si abbia l'avvertenza nel rimescolamento che quanto si trovava all'esterno, venga portato al centro del cumulo.*

Da 10 q.li di materiale di rifiuto secco, si possono avere 20 q.li di letame artificiale.

L'aggiunta di concimi chimici, pur non essendo necessaria, aumenta il contenuto in principi nutritivi e accelera la fermentazione della massa.

Per 10 q.li di materia secca, sono necessari circa kg. 28 di solfato ammonico, kg. 28 di calce (questi due sostituiti con kg. 29 di calciocianamide) e kg. 14 di perfosfato.

NOVITÀ E CURIOSITÀ

SI ESTRARRA' LO ZUCCHERO DAL LEGNO?

L'industria del legno della Stiria (Austria) sta studiando la possibilità di iniziare l'estrazione dello zucchero dai cascami di legno. Lo zucchero, che in linea teorica si dovrebbe ottenere in ragione di 50-60 Kg. per quintale di materiale legnoso secco, troverebbe impiego sotto forma di melassa destinata a mangime, di alcool, ecc.

UN POLLO MASCHIO E FEMMINA

Nel Lodigiano è morta una gallina fenomeno. L'animale fornito di quattro zampe, è risultato, all'esame anatomico, essere nello stesso tempo maschio e femmina. L'animale, infatti, presentava due aperture posteriori fra loro separate che corrispondevano ad altrettante cavità interne distinte. A destra si notavano tutti i visceri maschili con fegato, polmoni, cuore normalmente sviluppati; a sinistra quelli femminili proporzionalmente ridotti.

DOPO LE PORCILAIE ANCHE I POLLAI A LUCE INFRAROSSA

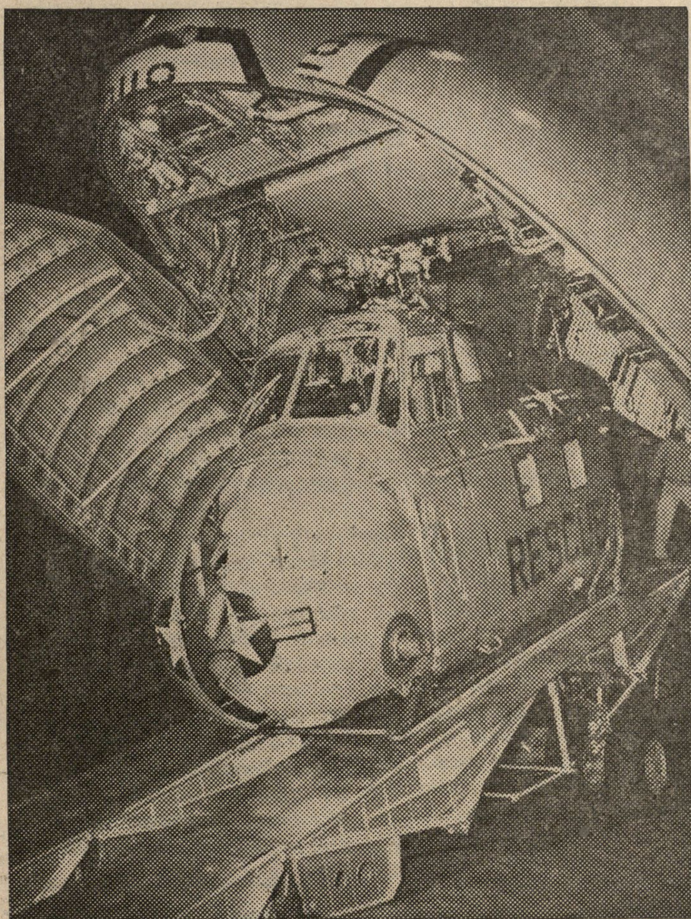
Una fabbrica londinese ha lanciato sul mercato un nuovo tipo di pollaio illuminato e riscaldato mediante lampadine emananti luce a raggi infrarossi. La luce infrarossa esercita un effetto stimolante sullo sviluppo degli animali e li preserva da malattie e dal freddo.

LA SEGATURA IMPIEGATA COME CONCIME

In America è stato sperimentato con successo l'impiego della segatura nella concimazione dei terreni poveri di humus e nella preparazione dei terricciati. Per la migliore riuscita della pratica è consigliata l'aggiunta di 1 kg. di solfato ammonico per ogni ettolitro di segatura.

UNA MACCHINA PER ACCORCIARE E ALLUNGARE I DISCORSI

Scienziati americani hanno messo a punto una strana macchina che può condensare un'ora di discorsi o di musica in 45 minuti oppure allungarla ad un'ora e 15 minuti. La macchina, spezzata la musica o le frasi in piccole sezioni, elimina alcune parti e restringe il rimanente. Secondo gli inventori una compressione del 10 per cento passa del tutto inosservata, mentre una riduzione del 50 per cento non distrugge la comprensione.



Un elicottero ospitato nel capace ventre di un aereo da trasporto

Per la massaia

LE DONZELLINE

farina gr. 220
burro gr. 20
uova 2
sale
acquavite 1 bicchierino
acciughe salate 4.

Questa volta, care massaie, ho per voi, nientemeno che due ricette in una volta sola, per due preparazioni, una dolce ed una salata tanto da accontentare i mariti che amano prendere qualche cosa di piccante e di salato da assaporare col vino la sera quando fanno la partita a carte con gli amici e i figlioli che, con una buona tazza di caffè e latte o cioccolata e un frutto, saranno ben lieti di cenare, una volta tanto, così.

Mettete sul tavolo di cucina: farina, uova, burro, un pizzico di sale e, con l'acquavite, impastate tutto lavorando molto la pasta che deve risultare soda e liscia. Copritela ora con un tovagliolo e lasciatela riposare mezz'ora circa. Preparate intanto le acciughe togliendo loro le lische e lavandole in acqua corrente. Tirate ora la pasta il più sottile possibile e dividetela in due parti. Su una di queste ponete le acciughe e una spolveratina di sale. Potete anche grattuggiare la parte gialla di un limone, se vi piace il profumo, quindi coprite con l'altra parte di pasta.

Comprimete bene, poi, col mattarello, tirate ancora un poco la sfoglia. Tagliatela a rombi e friggete in olio o strutto bollente.

Togliete le donzelline quando saranno dorate e fate loro perdere il grasso disponendole su un foglio di carta blu, (quella dove il droghiere avvolge lo zucchero) che ha la proprietà di assorbirlo. Devono essere portate in tavola calde e croccanti.

Ed ora pensiamo ai nostri ragazzi e prepariamo loro le donzelline dolci.

Con farina, burro, un pizzico di sale, uova, acquavite e due cucchiai di zucchero, fate la pasta come prima. Lasciatela riposare coperta da un tovagliolo e poi tiratela molto sottile. Ora tagliatela in forme diverse quali: rombi, dischi, ciambelline, ecc.; anzi fatevi aiutare dalla vostra figliola maggiore che di fantasia ne ha molta e friggete tutta la varietà che ne è risultata in olio o strutto.

Servite anche queste calde e dorate ricordandovi di cospargerle di abbondante zucchero.

Vedrete che accoglienza e che successo!

ZIA TERESA

La nota zootecnica

Razza o popolazione caprina?

La caotica riproduzione, avvenuta nel nostro allevamento caprino, ha portato alla scomparsa delle razze originarie: rimane, pertanto, una popolazione meticcia e bimeticcia con una stragrande varietà di caratteri. Tuttavia questa popolazione conserva alcune caratteristiche delle razze progenitrici: così nella regione alpina troviamo una popolazione caprina che presenta tuttora molti dei caratteri della razza delle Alpi. E' poi degno di nota il fatto che un Paese europeo, con il nostro confinante, possegga il maggior numero di razze caprine allo stato di purezza alcune delle quali veramente pregevoli e notevolmente adattabili. Abbiamo accennato alla Repubblica Elvetica. Alcune razze caprine svizzere potrebbero egregiamente servire a migliorare il nostro allevamento: tali sono, ad esempio, la capra bianca di Saanen, la capra di Toggenburg, la capra di Appenzell, ecc.

Ma per migliorare l'allevamento esistente nelle nostre montagne quale indirizzo scegliere? Le voci più autorevoli in questo campo indicano tre vie:

1.) — scegliere i migliori soggetti allevati ed eseguire un meticciamento selettivo morfofunzionale osservando cioè, sia nel maschio che nella femmina, forma e attitudini produttivo-riproduttive;

2.) — scegliere un gruppo di capre locali - come nel caso precedente - ed impostare uno o più maschi di una delle razze miglioratrici (esempio le svizzere) e dare inizio ad un incrocio di sostituzione o continuato impiegando costantemente i becchi puri e le migliori capre meticce (nota: il lavoro dura 4-5 generazioni);

3.) — scartare i soggetti locali ed importarne altri di una razza pura e facilmente acclimabile.

In ogni caso sarà bene praticare una rigorosa e completa selezione quale è la genotipico-morfo-funzionale che osserva la genealogia, la esteriore conformazione e le attitudini economiche.

La critica che si può svolgere sui tre sistemi sopra accennati è la seguente:

— il primo è lungo e difficile (specie quando si opera su materiale scadente e più o meno degenerato),

— il secondo è il migliore in quanto porta gradualmente e progressivamente a risultati positivi dimostrandosi, inoltre, poco dispendioso,

— il terzo è il più rapido, ma anche il più costoso e presenta, tra l'altro, l'incognita dell'adattamento al nuovo ambiente di importazione.

Ammettendo dunque come migliore il sistema dell'incrocio di sostituzione, quale razza converrà scegliere come incrociante?

Per la zona alpina si pensa alla razza svizzera «Toggenburg» come a quella più adattabile (ottimi i risultati ottenuti in provincia di Sondrio) oppure alla razza «Alpina» sebbene assai più difficile sia l'acquisto di soggetti puri.

Nei fondo-valle delle grandi vallate, nei quali è possibile e conveniente il piccolo allevamento stanziale, si consiglia lo incrocio di sostituzione con la razza svizzera «Saanen».

I soggetti componenti le razze menzionate presentano, all'incirca, le seguenti caratteristiche: peso medio della capra adulta kg. 50-60; peso medio del becco adulto kg. 60-90; produzione lattea annuale kg. 600-700 (non raramente oltre 1000); produzione lattea giornaliera kg. 2-3; durata della gravidanza, settimane 22-23; numero di nati per parto, 1-2 3-4 (frequenti i parti poligemini).

La buona conformazione, la notevole attitudine produttiva, l'elevata fecondità ed il facile adattamento di questi soggetti non possono lasciare indifferente l'allevatore i cui sforzi sono costantemente tesi verso il progresso tecnico-economico fonte di soddisfazione e di benessere.

Prof. D. GRAZIOSI
dell'Università di Torino



La vacca del povero

Una lettera

Al nostro collaboratore per la parte zootecnica, prof. Dante Graziosi, è pervenuta la seguente lettera:

Illustre Signor
Dott. Graziosi,

lessi nel n. 3 del 15 febbraio 1953 de «Il Montanaro» l'articolo firmato a suo nome dell'ultima pagina «la nota zootecnica». Articolo elogiativo e difensivo su la capra che desta la mia schietta ammirazione e apre possibilità di miglioramento in tale settore.

Strana le parrà ed inconsueta la mia partecipazione di ringraziamento. I preti abitualmente non tengono capre e neppure il Vescovo le volle accettare quando i buoni paesani di Rovegro gliele vollero regalare. A noi basta l'occuparci di pecore come vuole Gesù e dei capri diciamo male come dei reprobi messi alla sinistra nel giudizio universale.

Contro le capre ci sono i medici di provincia e le guardie forestali; ma il difetto sta nel manico. Se i capraì avessero una parte solo della cura che aveva il buon Coridone vergiliano anche la «lasciva capella» non toccherebbe il citiso in fiore e l'acero agro. Le sono grato Dott. Graziosi, della scientifica difesa anche se a me proprio le capre (triste immagine dei reprobi) hanno mozzata la cima ad una nascente piantagione di sempreverdi. Se avessi come una volta un gregge di capre potrei in questa primaverile festività Pasquale serbarle come Coridone od Alesside due capretti striati di bianco, ma modestamente gradisca i miei sentimenti di stima profumati di gratitudine come i fiori di monte.

Ossequi.

Don Piero Udini
Baveno

Santi rurali

SAN GIORGIO (23 aprile)

Nato in Cappadocia da nobili genitori abbracciò presto la carriera delle armi sotto Diocleziano, della guardia del quale fece parte. Ricevuto l'ordine di sterminare i cristiani si rifiutò e per questo suo rifiuto fu martirizzato. Era il 23 aprile dell'anno 303.

San Giorgio è normalmente raffigurato a cavallo in atto di uccidere un drago. Ciò a ricordo della leggenda secondo la quale il nobile cavaliere liberò con la sua spada una vergine da un orribile drago.

San Giorgio è protettore della Cavalleria, di molte città e paesi, ma è anche il protettore dei lattai, specialmente nella pianura lombardo-piemontese.

GIUSEPPE MARCHETTI
Direttore responsabile
Tip. Pruvera - Novara

Malattie delle piante

Il verme delle mele

Ai primi di maggio dai più strani ricoveri invernali esce una piccola farfalla, dalle ali anteriori grigio-azzurre striate, per accoppiarsi e deporre le uova sugli avanzi del calice fiorale o sui giovani frutticini del pero e del melo. In capo ad una decina di giorni dalle uova sgusciano le larvette, di colore giallo-paglierino, che penetrano nel frutto. Questo, dopo qualche tempo, cade a terra. Quando la larva è completamente matura esce dal frutto alla ricerca di un ricovero dove trasformarsi in crisalide. Ad agosto appare la nuova farfalla che depone le uova sui frutti rimasti sugli alberi. Le larve della seconda generazione ripetono i danni e si incrisalidano, per passare l'inverno, in qualche ricovero ben protetto da dove a primavera, usciranno le nuove farfalle.

Contro il verme delle mele (Carpocapsa pomonella) *si interviene in primavera, precisamente verso la metà di maggio, con irrorazioni di arseniato di piombo al 0,5%. Alla prima irrorazione se ne fa seguire un'altra verso fine maggio e, se è il caso, una terza dopo qualche tempo. Ad agosto si ripetono i trattamenti contro la seconda generazione. Per rendere l'arseniato di piombo più adesivo si consiglia l'aggiunta di sapone molle (kg.* 1) *o di uno dei tanti adesivi posti in commercio. Buoni risultati si sono ottenuti mescolando l'arseniato di piombo con insetticidi a base di estere fosforico. In questo caso è bene iniziare i trattamenti con una irrorazione di solo arseniato di piombo e successivamente distribuire alternativamente l'arseniato di piombo mescolato all'estere fosforico e il solo arseniato di piombo.*

Anche la raccolta dei frutti bacati, da dare ai porci, è assai vantaggiosa. Pure vantaggioso è il metodo di disporre attorno ai tronchi ricoveri artificiali, (stracci, paglia, o altro), nei quali fare incrisalidare le larve. Di tanto in tanto si tolgono i ricoveri artificiali e si immergono in acqua bollente così da uccidere larve e crisalidi.

OMEGA

La produzione nazionale di miele

Dai dati in possesso dell'Unione apicoltori italiani si apprende che la produzione nazionale di miele in questa ultima campagna apiaria, ha raggiunto gli 85 mila quintali, senza beninteso calcolare la cera. Gli apicoltori censiti sono allo stato delle cose 450 mila, ma il numero si presume assai maggiore allorchè si considerino anche gli allevatori cosidetti nominali, cioè quelli che hanno arnie nei fondi altrui. Il reddito medio annuale si aggira sui due miliardi e mezzo di lire con un capitale di circa 9 miliardi.